

UNIONE DEI COMUNI MONTEODORO (CAROSINO – FAGGIANO- MONTEMESOLA-MONTEPARANO – ROCCAFORZATA – SAN GIORGIO JONICO - MONTEIASI – SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE) E SAVA

**UNIONE DEI COMUNI
“MONTEODORO”
(Provincia di Taranto)**

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Servizi tecnici di ingegneria e architettura

procedura: aperta, articoli 3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Servizi di direzione lavori, assistenza giornaliera , misure e contabilità - liquidazione – assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI TESSUTI URBANI DELLA CITTA' MONTEODORO E COMUNE DI SAVA – AZIONE 7.2.1 – D.G.R. N. 743 DEL 19/04/2011-

CUP : D580C11000110002 – CIG : 435223491B

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le buste interne dell'offerta tecnica e dell'offerta economica di cui rispettivamente ai successivi Capo 3.1 e 3.2, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione di cui all'articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo:
Unione dei Comuni “Montedoro” c/o la Segreteria Organizzativa – Comune di Monteparano
Via Trento n° 32 - 74020 - Monteparano (Taranto)
- b) è facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni non festivi, escluso il sabato;
- c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
- f) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è

necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;

- g) le buste interne devono essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; almeno la busta interna contenente l'offerta economica (**busta «C - Offerta economica»**) deve essere altresì sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f);
- h) il plico deve contenere obbligatoriamente al proprio interno tre buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«A – Documentazione», «B – Offerta tecnica» e «C – Offerta economica».

2. Contenuto della prima busta interna «A – Documentazione»:

a) richiesta di partecipazione del concorrente, con l'indicazione:

a.1) della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;

a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:

b.1) dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione di cui al successivo Capo 2.1;

b.2) dei requisiti di ordine speciale di capacità economico-finanziaria di cui al successivo Capo 2.2;

b.3) dei requisiti di ordine speciale di capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;

b.4) dei requisiti di ordine professionale di cui al successivo Capo 2.4;

c) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;

d) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 37, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

d.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei servizi o della quota di servizi affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera b);

d.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei servizi o della quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

d.3) in ogni caso ciascun concorrente raggruppato o che intende raggrupparsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al Capo 2, lettera b), distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;

d.4) ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione; tale professionista può essere un operatore economico raggruppato, un socio della società di professionisti o di ingegneria, un componente dell'associazione professionale, oppure un dipendente o un collaboratore con contratto su base almeno annua, di uno degli operatori economici raggruppati;

d.5) I requisiti finanziari e tecnici di cui all'art. 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. (art. 261, comma 7 del DPR n. 207 del 2010);

e) limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto:

e.1) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate che costituiscono il consorzio stabile (società di professionisti e società di ingegneria), le quali alleggeranno a loro volta singole dichiarazioni circa l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti;

e.2) devono dichiarare esclusivamente le cause di esclusione che li riguardano direttamente e gli eventuali requisiti posseduti in proprio (mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate saranno dichiarati separatamente da queste ultime ai sensi del precedente punto e.1); è vietata la duplicazione dei requisiti mediante l'imputazione degli stessi sia al consorzio stabile che alle società consorziate;

e.3) la stazione appaltante può chiedere la prova documentale dell'avvenuta costituzione del consorzio stabile;

f) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), ferme restando le condizioni di cui al successivo Capo 2.6, deve allegare:

f.1) una propria dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario, ai sensi del citato articolo 49, comma 2, lettera a); tale dichiarazione di avvalimento è trasmessa all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (articolo 49, comma 11);

f.2) la documentazione relativa all'avvalimento (dichiarazioni dell'operatore economico ausiliario e contratto di avvalimento o dimostrazione dell'appartenenza al medesimo gruppo) come specificato al successivo Capo 2.6, lettera d);

g) limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto: una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica quali servizi intende subappaltare e, se del caso, in quale quota, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 91, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 163 del 2006;

h) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 20,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, mediante versamento on-line al portale

http://riscossione.avlp.it previa registrazione oppure sul c/c postale n. 73582561 intestato a "Aut. Contr. Pubbl." via di Ripetta, 246 - 00186 Roma, indicando il proprio codice fiscale e il codice identificativo della procedura di riferimento CIG (SIMOG) 435223491B

2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, con la quale si attesti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al **punto III.2.1) del bando di gara**, con le seguenti modalità:

1) identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:

a) **liberi professionisti singoli o associazioni professionali**, rispettivamente il titolare o tutti professionisti associati, con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali;

b) **società di professionisti** (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006), tutti i professionisti soci distinguendo, tra questi:

b.1) i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;

b.2) i soci accomandatari anche se non muniti di potere di rappresentanza in caso di società in accomandita semplice;

c) **società di ingegneria** (costituite esclusivamente come società di capitali ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006):

c.1) tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;

c.2) tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza anche non professionisti;

c.3) il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno;

c.4) tutti i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;

d) **tutti i concorrenti**:

d.1) i dipendenti tecnici, con gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, nonché gli altri dipendenti con mansioni tecniche, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;

d.2) i consulenti su base annua con rapporto con il concorrente e fatturato nei confronti di quest'ultimo superiore al 50%, con gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA, che si intendono impiegare nello svolgimento dell'incarico;

e) **società di professionisti, società di ingegneria di cui alle lettere b) e c) e società consortili**: iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.C al decreto legislativo n. 163 del 2006;

2) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; le cause di esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti:

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera b) (misure di prevenzione e delle cause ostative antimafia), devono riguardare le seguenti persone fisiche componenti il concorrente:

b.1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;

b.2) in caso di associazione professionale: tutti i professionisti associati;

b.3) in caso di società di professionisti: tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di società cooperativa;

b.4) in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i direttori tecnici se più di uno;

b.5) i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;

c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare le persone fisiche di cui alla precedente lettera b); la dichiarazione relativa all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), deve riguardare anche le persone fisiche di cui alla precedente lettera b), punti b.3) e b.4), cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E.; pertanto il concorrente organizzato in forma societaria deve dichiarare:

c.1) se vi siano soci (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza (in caso di società cooperative o di società di capitali), o direttori tecnici (in caso di società di ingegneria), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E.;

c.2) qualora vi siano soggetti cessati ai sensi del precedente punto c.1), l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

c.3) qualora vi siano soggetti cessati ai sensi del precedente punto c.1), per i quali siano state emesse sentenze passate in giudicato, decreti penali irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55/90;

e) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

- f) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) soggetti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai sensi dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, deve essere dichiarato il numero dei dipendenti e, se questi sono pari o superiori a 15, deve essere dichiarata l'avvenuta ottemperanza alle norme di cui alla stessa legge; la Stazione appaltante può richiedere successivamente l'apposita certificazione, rilasciata dagli uffici competenti;
 - m) sussistenza di sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008);
 - n) sospensione o revoca dell'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell'Autorità giudiziaria, relativamente ad alcuno dei professionisti tecnici titolari, associati, soci professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici o professionisti responsabili di funzioni speciali infungibili di cui al **punto III.3.1) del bando di gara** e al Capo 2.4 del presente disciplinare di gara;
- 3) assenza forme di controllo di cui all'articolo 2359 codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara o imputazione dell'offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario;
- 4) assenza di partecipazione plurima ai sensi dell'articolo 253, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207 del 2010 e, in particolare:
- a. che non partecipa alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo oppure in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo;
 - b. che non partecipa alla gara se contemporaneamente partecipa alla medesima gara, in qualsiasi forma, una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il concorrente, un associato, un socio, un dipendente o un consulente su base annua con rapporto esclusivo, amministratore, socio, dipendente o consulente su base annua con rapporto esclusivo; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario;
- 5) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.

Il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 207 del 2010, dichiarato ai sensi del precedente Capo 2, lettera b), punto b.2), costituito dal fatturato globale per servizi di all'articolo 252 del citato D.P.R. n. 207 del 2010, realizzato negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E., deve essere posseduto dal concorrente nella seguente misura:

- a) **importo a base di gara** (valore stimato di cui al **punto II.2.1) del bando**): € 239.828,43
- b) **Requisito minimo**: totale fatturato in servizi nel quinquennio:.....€.959.313,72
- c) **rapporto tra fatturato in servizi e importo a base di gara**: 4 volte

La dichiarazione dovrà riportare l'importo del fatturato distinto per anno, con il totale complessivo del quinquennio e il rapporto tra il totale e l'importo dei corrispettivi posto a base di gara.

Gli importi degli anni precedenti possono essere rivalutati in base agli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di dicembre dell'anno di riferimento all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E.).

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3) del bando di gara.

I requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. n. 207 del 2010, dichiarati ai sensi del precedente Capo 2, lettera b), punto b.3), devono essere posseduti dal concorrente nelle seguenti misure:

1) lettera b): servizi tecnici di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207 del 2011, svolti negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E., per lavori appartenenti alle classi e categorie ex articolo 14 della legge n. 143 del 1949, per un importo dei lavori medesimi non inferiore a 4 volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come segue:

categoria	-	Importo dei lavori	-	importo requisiti
• VIa		€ 2.519.156,91#		€ 10.073.627,64
• Ic		€. 323.333,27#		€ 1.293.332,96
• IIIc		€. 231.415,74#		€ 925.662,96
• Id		€. 373.093,64#		€ 1.492.374,56

2) lettera c): servizi tecnici di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207 del 2010, (cosiddetti "servizi di punta") svolti negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E., per lavori appartenenti alle classi e categorie ex articolo 14 della legge n. 143 del 1949 - per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori), non inferiore a 0,80 volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare:

I servizi di ingegneria e architettura valutabili ai sensi dei precedenti numeri 1) ex lettera b), e 2) ex lettera c), sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E., oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. A tale scopo il progettista deve allegare una distinta dei servizi tecnici svolti, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della suddivisione in classi e categorie con i relativi importi rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di ultimazione del servizio all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E.), dei periodi di inizio e ultimazione; ai fini della rivalutazione e dell'individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applicano rispettivamente gli articoli 252, comma 2, e 263, comma 2, del D.P.R. n. 207

del 2010; la distinta con l'elenco dei servizi tecnici svolti deve essere sottoscritta con le medesime modalità previste per le dichiarazioni;

3) lettera d): personale tecnico medio annuo utilizzato negli ultimi 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E., non inferiore a 3 volte il numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare, :

- Numero personale tecnico necessario all'espletamento dei servizi = 3
- Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico = 9

Per personale tecnico si intendono:

- il titolare in caso di libero professionista individuale;
- tutti i professionisti associati per le associazioni professionali;
- i soci professionisti in caso di società;
- i dipendenti;
- i consulenti su base annua con rapporto con l'offerente che comporti un fatturato superiore al 50% nell'ultima dichiarazione IVA, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA;
- i collaboratori a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

Il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito dev'essere calcolato come segue:

3.a) ricavando, per ciascun soggetto, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto, partire dalla data di inizio del periodo utile considerato (terzo anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. o data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E. o fino alla data di cessazione dello stesso rapporto, se anteriore;

3.b) sommando la durata in giorni di cui al precedente punto 3.a), di tutti i soggetti considerati;

3.c) dividendo la somma di cui al precedente punto 3.b) per il divisore 365;

3.d) dividendo il quoziente della divisione di cui al precedente punto 3.c) per il divisore 3.

2.4. Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professioni.

Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente Capo 2.1, numero 1):

- 1) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, richiesti al **punto III.3.1) del bando di gara:**
 - a) un ingegnere o un architetto direttore dei lavori;
 - b) un ingegnere o architetto o geometra direttore operativo;
 - c) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008);
- 2) la stazione appaltante, date le particolari caratteristiche tecniche e logistiche dell'intervento, si avvale della facoltà di cui all'articolo 261, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui all'operatore economico capogruppo mandatario è richiesto il possesso di un quota fissata nella misura del 60% dei requisiti economico-finanziari e tecnici;
- 3) il requisito dei "servizi di punta" (coppie di lavori per i quali sono stati svolti i servizi), ex articolo 263, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 207 del 2010, è frazionabile tra i diversi operatori economici solo nel senso che :
 - *ciascuno dei due lavori può essere riferito ad un diverso operatore economico;*

- *l'importo del singolo lavoro che concorre al requisito non è frazionabile;*
- *il requisito può essere raggiunto sommando, in ogni caso, non più di due lavori, ancorché imputabili ad operatori economici diversi;*

4) qualora un operatore economico del raggruppamento temporaneo ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, i requisiti richiesti al predetto operatore economico possono essere raggiunti cumulando quelli messi a disposizione dall'operatore economico ausiliario alle condizioni di cui al successivo Capo 2.5; la presente clausola si applica anche ai fini del possesso del requisito di cui al precedente numero 1), lettera c).

2.5. Avvalimento.

In applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e in attuazione del Capo 2, lettera f), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è soggetto alle seguenti condizioni:

- a)** l'avvalimento è ammesso per tutti i requisiti economico finanziari di cui al punto III.2.2), lettera a), del bando di gara, e tecnico organizzativi di cui al punto III.2.3), lettere b), c) e d) del bando di gara;
- b)** non è ammesso l'avvalimento dei requisiti di ordine professionale di cui al punto III.3.1) del bando di gara e al precedente Capo 2.4;
- c)** il concorrente può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascuno dei requisiti di cui ai punti III.2.2), lettera a), e III.2.3), lettere b), c) e d) del bando di gara;
- d)** ai fini dell'avvalimento alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
 - *d.1) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quale questi attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1 (articolo 49, comma 2, lettera c));*
 - *d.2) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quale questi si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti (articolo 49, comma 2, lettera d));*
 - *d.3) una dichiarazione dell'operatore economico ausiliario con la quale questi attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziato ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 163 del 2006, né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara, diverso da quello al quale fornisce i requisiti (articolo 49, comma 2, lettera e));*
 - *d.4) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; tale contratto deve avere i requisiti di cui all'articolo 1325 del codice civile e indicare esaustivamente le risorse messe a disposizione, i tempi, i modi e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale (articolo 49, comma 2, lettera f)); nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto il concorrente stesso può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (articolo 49, comma 2, lettera g));*
- e)** il concorrente e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (articolo 49, comma 4);

- f) ai sensi dell'articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le società tra professionisti e le società di ingegneria costituite dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415), per un periodo di tre anni dalla costituzione possono documentare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti capi 2.2 e 2.3 anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituita nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di consulenza esclusiva su base annuale, qualora costituita nella forma di società di capitali.

3. Offerte.

3.1. **Contenuto della seconda busta interna «B – Offerta tecnica».**

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica e gli atti costituenti l'offerta tecnica, a pena di esclusione, non devono recare alcuna indicazione dei valori degli elementi che attengano l'offerta economica, o che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente oggetto di valutazione e contenuta nella busta «C».

L'offerta tecnica è costituita dai seguenti elementi:

- 1) ai fini della valutazione della professionalità di cui al **punto IV.2.1), numero 1, del bando di gara**: documentazione grafica e, possibilmente, fotografica, di n. 2 interventi, che il concorrente ritenga significativo, per contenuto tecnico e qualità progettuale, delle proprie capacità professionali ed organizzative; a tale scopo:
 - a) tali interventi:
 - o *devono essere scelti fra quelli per i quali sono stati svolti, o sono in corso, i servizi tecnici di direzione dei lavori da parte del concorrente o da parte di un professionista incardinato nella struttura del concorrente, quale titolare, associato, socio o direttore tecnico;*
 - o *deve essere relativo a lavori della classe e categoria che qualifica il lavoro oggetto del servizio da affidare ;*
 - o *deve essere illustrato da non più di 5 schede formato A3, oppure 10 schede formato A4 per ogni lavoro;*
 - o *la documentazione deve essere sottoscritta dai concorrenti che hanno eseguito la direzione lavori, solo ed in quanto facenti parte attualmente del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo la documentazione progettuale può riguardare interventi progettati da uno qualsiasi dei soggetti che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo;*
- 2) ai fini della valutazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico di cui al punto IV.2.1), numero 2, del bando di gara: una relazione illustrativa costituita da non più di 20 cartelle di formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le modalità di svolgimento delle prestazioni nel rispetto della disciplina vigente; a tale scopo:
 - a) la relazione deve illustrare le attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione, modalità di coordinamento con la Stazione appaltante, in particolare il valore e i processi innovativi e i tipi di strumenti che si intendono impiegare per l'analisi di possibili soluzioni alle problematiche connesse all'intervento, per le scelte definitive e per la redazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico;

- b) la relazione deve essere sottoscritta dal concorrente e, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti gli operatori economici che intendono raggrupparsi.

3.2. Contenuto della terza busta interna - «C - Offerta economica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

L'offerta redatta come da modello «OFFERTA» allegato al presente disciplinare di gara, (in competente bollo), è sottoscritta su ciascun foglio dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata.

L'offerta, **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti**, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve:

- a) essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
- b) contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli offerenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera d), punto d.1).

3.2.1. Offerta di prezzo (mediante ribasso percentuale unico).

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al punto II.2.1) del bando di gara, con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- b) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- d) il ribasso offerto si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla formazione dell'importo posto a base di gara e non potrà essere superiore al valore del 10,00%, pena l'esclusione.

4. Cause di esclusione:

a) sono escluse, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le offerte:

- a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile;
- a.2) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;

a.3) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;

a.4) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

b) sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, senza che si proceda all'apertura delle buste interne, le offerte:

b.1) mancanti di una o più d'una delle buste interne, o con documentazione di qualunque genere interna al plico ma esterna alle buste interne, oppure le cui buste interne non siano contrassegnate con le lettere «A», «B» e «C»;

b.2) la cui busta interna «C» contenente l'offerta economica presenti modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

c) sono escluse dopo l'apertura della busta interna «A» contenente la documentazione, le offerte:

c.1) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute in una diversa busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;

c.2) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;

c.3) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non dichiari il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

c.4) il cui offerente abbia dichiarato di voler subappaltare servizi in misura incompatibile rispetto a quanto consentito dalla normativa vigente, in contrasto con l'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, oppure in misura tale da configurare cessione del contratto;

c.5) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo, non abbia prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3.2, lettera b);

c.6) il cui concorrente, costituito o da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo, non abbia dichiarato i servizi o le parti di servizi da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati;

c.7) il cui concorrente, costituito o da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo, non abbia indicato la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010;

c.8) presentate da un consorzio stabile di società che non abbia indicato le società consorziate, oppure qualora anche una sola delle società consorziate incorra in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c); le cause di esclusione di cui ai precedenti punti c.1), c.2) e c.3), operano anche nei confronti dell'operatore economico consorziato;

c.9) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all'avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dal Capo 2.6; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti c.1), c.2) e c.3), operano anche nei confronti dell'operatore economico ausiliario;

c.10) carenti della ricevuta del versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del **punto VI.3), lettera h), del bando di gara** e del Capo 2, lettera h);

d) sono escluse dopo l'apertura della busta interna «B», le offerte tecniche:

d.1) che non siano imputabili al concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo, ad uno degli operatori economici raggruppati che partecipano alla gara;

d.2) che siano in tutto o in parte incompatibili con la documentazione propeedeutica messa a disposizione dalla Stazione appaltante;

d.3) che, in relazione alla documentazione illustrante le modalità di svolgimento dei servizi o le future attività connesse, di qualunque natura, presentino soluzioni alternative o più soluzioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;

d.4) in contrasto con la normativa legislativa o regolamentare, vigente in qualunque delle materie applicabili all'oggetto dell'incarico;

d.5) che rendano palese o altrimenti rilevabile in tutto o in parte l'offerta economica contenuta nella busta «C»;

e) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna «C» contenente l'offerta economica, le offerte:

e.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati;

e.2) che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere oppure in lettere ma non in cifre;

e.3) che rechino, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;

e.4) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;

e.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, non contengano l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico designato capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi del Capo 2, lettera d), punto d.1);

e.6) che riportino un ribasso superiore al 10%;

f) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

f.1) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza o titolari di prestazioni da effettuare, anche con riguardo ad un solo operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo oppure con riguardo ad un operatore economico ausiliario o ad una società consorziata in consorzio stabile;

f.2) di concorrenti che abbiano violato il divieto di partecipazione plurima ai sensi dell'articolo 253, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure che abbiano violato uno dei divieti di cui all'articolo 36, comma 5, o all'articolo 49, comma 2, lettera f), o comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o che si trovino nella situazione di incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010;

f.3) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione committente;

f.4) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;

f.5) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;

f.6) in particolare sono escluse le offerte la cui relazione metodologica di cui al Capo 3.1, numero 2), o la cui proposta progettuale di cui al Capo 3.1, numero 5), contenga elementi che siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui **all'allegato G** al D.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni che seguono:

a) la valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1), numeri 1 e 2 del bando di gara**;

a.1) in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta «B – Offerta tecnica» di cui alla Parte Prima, Capo 3.1, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica;

a.2) per ciascun elemento è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario;

b) la valutazione dell'offerta economica di cui al **punto IV.2.1), numero 3), del bando di gara**, in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta «C - Offerta economica»), avviene attribuendo un coefficiente, al ribasso percentuale sul prezzo di cui alla precedente Parte Prima, Capo 3.2.1, come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

dove:

V (a) è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante), che non può essere superiore al 10,00%;

c) ai sensi dell'art 55 comma del Dlgs 163 del 2006 la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:

a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne «B» contenenti l'offerta tecnica, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; inoltre appone accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;

a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne «C» contenenti l'offerta economica, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste «C» sul banco degli incanti;

b) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede all'apertura della busta «A» contenente la documentazione e, sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare:

b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;

b.2) che i consorzi stabili di società di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e uno o più d'uno dei consorziati, non abbiano partecipato separatamente o presentato domande di partecipazione concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi ai sensi dell'articolo 36, comma 5;

b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure ausiliari, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di ausiliari per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;

b.4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi comprese le diverse dichiarazioni –

c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

d) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne «C - Offerta economica» nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella disponibilità del solo presidente del seggio di gara; qualora per qualunque motivo la seduta debba essere interrotta o sospesa, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne contenenti l'offerta economica nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella disponibilità del solo presidente del seggio di gara;

e) il soggetto che presiede il seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale, quindi procede ai sensi del successivo Capo 3;

3. Buste interne dell'offerta.

3.1. Apertura della busta interna «B – Offerta tecnica» e formazione graduatoria provvisoria.

a) prima dell'apertura della buste interne «B - Offerta tecnica», la commissione giudicatrice, qualora lo ritenga necessario o semplicemente opportuno, può scomporre uno o più d'uno degli elementi dell'offerta tecnica in due o più sub-elementi, attribuendo a ciascun sub-elemento il relativo sub-peso, ovvero può provvedere ad una specificazione dei criteri di valutazione ai quali intende attenersi, senza modificare quanto previsto dal bando di gara; qualora si verifichi una di queste circostanze, la suddivisione in sub-elementi e i relativi sub-pesi, ovvero le eventuali specificazioni, sono immediatamente annotati a verbale;

- b) successivamente la commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne «B - Offerta tecnica» all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a); in determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale;

3.2. Apertura della busta interna «C - Offerta economica» e formazione graduatoria finale.

- a) **il soggetto che presiede il seggio di gara**, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.1, lettera c), relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne «C - Offerta economica» e ogni altra offerta a valutazione quantitativa vincolata e procede alla loro apertura, e verifica:

a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

a.2) la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

- b) **il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:**

b.1) alla lettura, ad alta voce, delle offerte di ciascun concorrente;

b.2) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi della precedente lettera a);

b.3) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera b);

b.4) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, applicando i criteri di cui al precedente Capo 1, lettere c) e d);

- c) **il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:**

c.1) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, ed a dichiarare la aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;

4. Verbale di gara:

a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni

c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del punto IV.3.8) del bando di gara, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara;

e) il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l'annotazione a verbale del procedimento di verifica delle offerte di cui al Capo 3.2, lettere d) e seguenti, oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo procedimento.

5. Aggiudicazione:

a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione committente, che deve essere preceduta dai seguenti adempimenti:

a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n. 252 del 1998;

a.2) accertamento della regolarità contributiva, qualora l'aggiudicatario abbia dei dipendenti, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002;

a.3) accertamento della regolarità contributiva alle Casse previdenziali di appartenenza dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), oppure quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;

c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica:

c.1) del possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto III.2.1) del bando di gara, relativamente all'aggiudicatario;

c.2) del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti III.2.2), III.2.3) ed eventualmente III.3.1), del bando di gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, con le modalità di cui al successivo Capo 7.1;

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;

d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione committente con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a fornire tempestivamente alla Stazione committente la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- b) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione committente;
- c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione committente provvede a richiedere il risarcimento di tutti i danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;

7. Comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica.

7.1. Documentazione da presentare a comprova dei requisiti.

La documentazione da presentare a comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è la seguente:

- a) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 207 del 2010, richiesti al **punto III.2.2) del bando di gara**, è costituita:
 - a.1) per i concorrenti in forma societaria, da copia dei bilanci accompagnati dalla dichiarazione o nota di deposito, con le relative note integrative;
 - a.2) per i concorrenti in forma diversa da quella societaria, da copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e ai fini I.V.A. accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio;
 - a.3) registri dei corrispettivi, delle fatture ai fini I.V.A., per l'annualità per la quale non sia ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio o per la presentazione delle dichiarazioni annuali;
 - a.4) qualora il concorrente abbia svolto anche attività diverse dalle prestazioni di servizi tecnici di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207 del 2010, e dalla documentazione di cui ai precedenti punti a.1), a.2) e a.3) non siano rilevabili separatamente gli importi dei predetti servizi, la documentazione deve essere corredata di apposita dichiarazione che indichi separatamente gli importi di fatturato in servizi da quello relativo all'attività diverse;
 - a.5) per tutti i concorrenti, da copia delle dichiarazioni alle casse professionali di previdenza;
 - a.6) altra documentazione probatoria indicata dalla Stazione appaltante nella lettera di richiesta;
- b) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 207 del 2010, richiesti al **punto III.2.3), lettera b), del bando di gara** (lavori per i quali sono stati svolti i servizi) per un numero di lavori selezionato a campione tra quelli dichiarati dai concorrenti, senza discriminazione tra questi, è costituita dalle dichiarazioni dei committenti, dai provvedimenti autorizzativi degli interventi, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, dalle fatture di liquidazione, dagli eventuali certificati di collaudo o di regolare esecuzione, dalla documentazione contabile dei lavori, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; il tutto in relazione ai dieci anni di riferimento antecedenti la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.U.E.; dalla documentazione devono

comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

- b.1) la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc), così come definito nelle tabelle allegate al D.M. (giustizia) 4 aprile 2001;
 - b.2) il periodo temporale di svolgimento del servizio;
 - b.3) gli importi dei lavori, con la suddivisione per classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949;
 - b.4) i professionisti che hanno svolto il servizio;
- c) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 207 del 2010, richiesti al **punto III.2.3), lettera c), del bando di gara**, (la coppia dei lavori relativi per i quali sono stati svolti i cosiddetti "servizi di punta") è assorbita dalla documentazione di cui alla precedente lettera b);
- c.1) per i soci attivi, dall'estratto del libro dei soci e dalle dichiarazioni trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
 - c.2) per i dipendenti dai libri matricola, denunce o distinte relative ai versamenti contributivi;
 - c.3) per i professionisti consulenti con contratti almeno su base annua e con rapporto che comporti almeno il 50% del fatturato dell'ultima dichiarazione IVA con il concorrente, iscritti ai rispettivi albi e muniti di partita IVA, che firmino il progetto, dalla copia del relativo contratto, da copia delle fatture o da copia dei registri fiscali che riportino queste ultime;
 - c.4) per i collaboratori a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto o di altre forme di contrattualizzazione, che non possono essere computati), dalla copia del relativo contratto e dalle distinte dei versamenti contributivi;
 - c.5) la documentazione deve essere corredata da un prospetto di calcolo dettagliato dei periodi computabili (dalla data di inizio alla data finale del rapporto giuridico con il concorrente) nei quali ciascun soggetto facente parte del personale tecnico è stato utilizzato nel triennio precedente, secondo il metodo impiegato per il calcolo del requisito e descritto nella Parte prima, Capo 2.3, numero 3);
- d) La documentazione relativa ai requisiti professionali richiesti al punto III.3.1 del bando di gara di gara, dall'originale o dalla copia autenticata delle relative attestazioni o certificazioni, come specificato nella richiesta, qualora tali attestazioni o certificazioni non siano o non possano essere acquisite direttamente dalla Stazione appaltante.

7.2. Mancata comprova dei requisiti.

- a) quando la prova di cui al precedente Capo 7.1 non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza
- b) in caso di raggruppamento temporaneo l'esclusione di un operatore economico raggruppato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara; in caso di avalimento la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste:

a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;

a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti agli eventuali operatori economici ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4 del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;

c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000;

g) le comunicazioni della Stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento; in caso di raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito, le comunicazioni si intendono validamente fatte se recapitate all'operatore economico mandatario capogruppo.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione appaltante all'indirizzo di cui al **punto I.1) del bando di gara** ⁽⁵⁾ ed entro il termine di cui al **punto IV.3.3)** dello stesso bando;

- b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
- c) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui ai **punti III.2) del bando di gara**, sono liberamente disponibili anche sul sito internet: <http://www.montedoro.ta.it>

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in quanto applicabili, qualora non risolte, saranno deferite: alla competenza dell'Autorità giudiziaria Amministrativa (T.A.R.) del Foro di Lecce, con esclusione della giurisdizione arbitrale;
- c) **supplente:** la Stazione appaltante: si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Qualora l'offerta dell'operatore economico supplente fosse stata superiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'affidamento è subordinato alla verifica di congruità dell'offerta di cui all'articolo 87 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui alla Parte Seconda, Capo 3), lettere d) e seguenti, qualora tale verifica non sia già stata conclusa positivamente in precedenza;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del Procedimento, nella persona del Arch. Raffaele MARINOTTI.
- d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;

d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);

e) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto:

e.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue mm. ed ii.;

e.2) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, in quanto applicabile e in quanto compatibile con il presente disciplinare di gara e con la documentazione di cui alla successiva lettera f);

e.3) il codice civile in quanto applicabile e in quanto compatibile con il presente disciplinare di gara e con la documentazione di cui alla successiva lettera f);

f) **documentazione integrativa:** fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara e del successivo contratto:

1) il progetto definitivo approvato con deliberazioni della Giunta dell'Unione Montedoro n. 18 del 4/07/11 e della Giunta del comune di Sava n. 152 del 4/07/11;

2) la proposta di contratto disciplinare di incarico, allegata al presente disciplinare di gara sotto la lettera «C»;

g) **riserva di aggiudicazione:** la Stazione committente si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

14/01/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Raffaele MARINOTTI